



CITTA' DI FERMO

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA, LA GESTIONE INTEGRATA E LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI

(in calce art.7 modificato con Delib. C.C. n.18 del 31.03.2017)

ART.7 RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AGLI URBANI: CRITERI QUALITATIVI E QUANTITATIVI

Così come previsto dall'art 198 comma 2 lettera g) del Decreto legislativo 152/2006, ai fini della raccolta e dello smaltimento, è competenza del Comune l'assimilazione ai rifiuti urbani per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi.

Sulla base delle linee guida e nelle more di determinazione dei criteri ministeriali per l'assimilazione, i rifiuti di origine industriale sono classificati speciali per definizione con il conseguente obbligo per il produttore di applicare la relativa disciplina. Tali rifiuti potranno essere smaltiti presso il servizio pubblico solo a fronte di un rapporto contrattuale che definisca il costo del servizio.

Per le attività di servizi artigianato, commercio ed agricoltura, in attesa dell'emanazione delle disposizioni regolamentari di cui all'art 195, comma 2, lett. e) del decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152, i criteri qualitativi e quantitativi di assimilabilità sono disciplinati dal presente regolamento. In relazione ai criteri qualitativi i rifiuti speciali non pericolosi dovranno avere una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani.

I criteri qualitativi e quantitativi sono individuati come da tabelle che seguono:

TABELLA "A" - CRITERI QUALITATIVI PER L'ASSIMILAZIONE

	Descrizione	CER
1	02 RIFIUTI PRODOTTI DA AGRICOLTURA, ORTICOLTURA, ACQUACOLTURA, SELVICOLTURA, CACCIA E PESCA, TRATTAMENTO E PREPARAZIONE DI ALIMENTI.	<i>02 03 rifiuti della preparazione e del trattamento di frutta, verdura, cereali, oli alimentari, cacao, caffè, tè, e tabacco; della produzione di conserve alimentari; della produzione di lievito ed estratto di lievito; della preparazione e fermentazione della melassa</i> 02 03 04 scarti inutilizzati per il consumo o la trasformazione.
2	03 RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DEL LEGNO E DELLA PRODUZIONE DI PANNELLI, MOBILI, POLPA, CARTA E CARTONE.	<i>03 01 rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli e mobili.</i> 03 01 01 scarti di corteccia e sughero. 03 01 05 segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04
3	15 RIFIUTI DI IMBALLAGGI, ASSORBENTI, STRACCI, MATERIALI FILTRANTI E INDUMENTI PROTETTIVI (NON SPECIFICATI ALTRIMENTI).	<i>15 01 imballaggi (compresi i rifiuti di imballaggi oggetto di raccolta differenziata)</i> 15 01 01 imballaggi in carta e cartone 15 01 02 imballaggi in plastica 15 01 03 imballaggi in legno 15 01 04 imballaggi metallici 15 01 07 imballaggi in vetro
4	20 RIFIUTI URBANI (RIFIUTI DOMESTICI E ASSIMILABILI PRODOTTI DA ATTIVITA' COMMERCIALI E INDUSTRIALI NONCHE' DALLE ISTITUZIONI) INCLUSI I RIFIUTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA.	<i>20 01 frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne gli imballaggi di cui al codice 15 01)</i> 20 01 01 carta e cartone 20 01 02 vetro 20 01 08 rifiuti biodegradabili di cucine e mense

		20 01 38 legno , di verso di quello di cui alla voce 20 01 37 20 01 39 plastica 20 01 40 metallo 20 02 rifiuti prodotti da giardini e parchi (inclusi i rifiuti provenienti da cimiteri) 20 02 01 rifiuti biodegradabili 20 03 altri rifiuti urbani 20 03 01 rifiuti urbani non differenziati 20 03 02 rifiuti dei mercati 20 03 07 rifiuti ingombranti
--	--	--

TABELLA “B” - CRITERI QUANTITATIVI

	ELENCO TIPOLOGIA ATTIVITA'	A	B
		(Kg/m ² x anno)	(Kg/m ² x anno)
1	Musei , biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto.	11,30	3,96
2	Cinematografi e teatri.	8,50	2,98
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta.	9,60	3,36
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi.	14,90	5,22
5	Stabilimenti balneari.	12,36	4,33
6	Esposizioni, autosaloni.	10,24	3,58
7	Alberghi con ristorante.	29,34	10,27
8	Alberghi senza ristorante.	21,96	7,69
9	Case di cura e riposo.	27,10	9,49
10	Ospedali.	31,34	10,97
11	Uffici, agenzie, studi professionali.	27,10	9,49
12	Banche ed istituti di credito.	15,78	5,52
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli.	22,52	7,88
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze.	26,42	9,25
15	Negozi particolari, quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato.	15,80	5,53
16	Banchi di mercato beni durevoli.	29,26	10,24
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista.	20,64	7,22
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista.	18,20	6,37
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto.	23,16	8,11
20	Attività industriali con capannone di produzione.	16,40	5,74

21	Attività artigianali di produzione beni specifici.	16,20	5,67
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub.	181,10	63,39
23	Mense, birrerie, hamburgerie.	79,60	27,86
24	Bar, caffè, pasticceria.	129,54	45,34
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari.	43,10	15,09
26	Plurilicenze alimentari o miste.	43,00	15,05
27	Ortofrutta, pescheria, fiori e piante, pizza al taglio.	197,92	69,27
28	Ipermercati di generi misti.	36,40	12,74
29	Banchi di mercato di generi alimentari.	121,00	42,35
30	Discoteche, nightclub.	33,66	11,78

I rifiuti derivanti da utenze non domestiche , di cui ai criteri qualitativi precedentemente riportati , possono essere assimilati ai rifiuti urbani a condizione che :

- a) i quantitativi totali non superino i limiti massimi specificatamente indicati nella colonna A (espressi in Kg / m² x anno) della tabella precedentemente riportata , per ciascuna delle categorie di attività elencate.
- b) I quantitativi dei rifiuti assimilati e destinati a smaltimento , non superino le quantità massime, indicate nella colonna B (espressi in Kg / m² x anno) della tabella precedentemente riportata , per ciascuna delle categorie di attività elencate. Tali quantità sono state poste pari al 35% dei limiti massimi riportati nella colonna A.

I rifiuti speciali non pericolosi devono rispondere altresì ai seguenti criteri di qualità :

- a) non devono essere stati contaminati, neppure in tracce, con sostanze e preparati classificati pericolosi dalla normativa
- b) non devono presentare caratteristiche qualitative incompatibili con le tecniche di raccolta adottate dal gestore quali: Consistenza non solida, produzione di quantità eccessive di percolato se sottoposti a compattazione, stoccaggio in contenitore non idoneo a garantire la tenuta da eventuali percolati e polveri, eccessiva polverulenza, dimensioni non compatibili con i normali mezzi di raccolta

Sono in ogni caso esclusi dall'assimilazione:

- a. I rifiuti di imballaggi terziari.
- b. I rifiuti derivanti dalle lavorazioni di minerali e di materiali di cava.
- c. Materiali inerti e di cemento amianto.
- d. Altre tipologie che siano escluse con specifico e motivato provvedimento del Sindaco a seguito dell'entrata in vigore di successive disposizioni di legge.
- e. I rifiuti derivanti dalle lavorazioni di minerali e materiali di cava devono essere trasportati da soggetti autorizzati, presso gli impianti di smaltimento o di recupero con le modalità e le prescrizioni di cui al decreto legislativo n.152/2006, anche ai fini della compilazione del MUD di cui alla Legge 25 gennaio 1994 n.70 e successive modificazioni ed integrazioni.